



Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi (UNEBA)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/06/2007	07/05/2013	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR
08/05/2013	ad oggi	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 08/05/2013. Art. 75 - Trattamento di fine rapporto. [...] Il calcolo de TFR va effettuato per tutto il personale e per l'intera anzianità sulla base della retribuzione di cui all'art.42, maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Ai sensi dell'art. 2121 del C.C. modificato con legge 31/3/1977 n. 91, gli aumenti derivanti dall'indennità di contingenza maturati posteriormente al 31/1/1977 sono esclusi dalla base di computo del TFR. Non costituiscono accessori computabili agli effetti del presente articolo, i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, l'aggiunta di famiglia, le gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili, e le indennità non continuative. Le frazioni di anno saranno conteggiate per 12° e la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. [...]

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6

mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ISTITUTI SOCIO – SANITARI – ASSISTENZIALI – EDUCATIVI – UNEBA

Indice:

10/12/2019 CCNL Ipotesi di accordo
08/05/2013 CCNL Verbale di accordo
23/02/2009 CCNL Verbale di accordo
26/03/2007 PREVIFONDER accordo istitutivo

10/12/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/12/2019, tra l'UNEBA e la FP-CGIL, la CISL-FP, la UIL-FPL, la FISASCAT-CISL, la UIL-TUCS, si è stipulata l'intesa sull'ipotesi di rinnovo del CCNL per il triennio 2017/2019, allegata al presente verbale, che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori .

Le OO.SS. e Uneba si impegnano a sciogliere la riserva a seguito delle rispettive consultazioni al termine del mese di gennaio 2020.

Art. 77 (definitivo) Previdenza Complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria ed in attuazione della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare , le parti condividono di definire l'articolato contrattuale al fine di dare copertura a tale importante istituto .

Gli oneri a carico dell'Ente saranno pari a :

- 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR ;

Oneri a carico del lavoratore:

- 1,05% della retribuzione mensile utile per il computo del TFR ;

All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di prima iscrizione da suddividere in parti uguali fra lavoratore ed Ente.

Gli oneri a carico dell'Ente di cui al presente articolo sono dovuti esclusivamente nei confronti del fondo che le parti individueranno di comune accordo .

Femio restando quanto previsto dal presente articolo e nelle more dell'individuazione del Fondo negoziale definitivo, sono fatti salvi e continuano ad applicarsi eventuali accordi o condizioni contrattuali precedenti nei quali erano previste forme di adesione a Fondi di previdenza complementare di tipo negoziale .

Le parti convengono di costituire entro un anno dalla firma del presente contratto collettivo di lavoro una apposita commissione che individui entro il 30/6/2021 le modalità e tempi di applicazione del presente articolo .

08/05/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/5/2013, tra l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA), e la FP-CISL, la FISASCAT-CISL, la FP-CGIL e la UILTUCS-UIL, si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza . Il presente CCNL, fatte salve le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti , decorre dall'1/1/2010 e scade il 31/12/2012.

Art. 77 Previdenza Complementare

Nell'intento di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale della categoria e , in attuazione

della legislazione disciplinante il sistema previdenziale complementare , le parti condividono di definire l'articolato contrattuale al fine di dare copertura a tale importante istituto .
A tale scopo le parti convengono che la data di decorrenza unitamente al Fondo cui aderire sarà individuata nell'ambito del prossimo rinnovo contrattuale , costituendone parte dei costi del futuro rinnovo .
Oneri a carico dell'Ente gestore saranno pari a : 1,05% di cui 0,05 destinato a quota associativa , della retribuzione mensile utile per il computo del TFR ;
Oneri a carico del lavoratore: 1,05% di cui 0,05 destinato a quota associativa della retribuzione mensile utile per il computo del TFR ;
All'atto dell'iscrizione al Fondo verrà versata una quota di iscrizione una tantum pari a 14,00 euro, di cui € 7,00 a carico dell'ente gestore ed € 7,00 a carico del lavoratore .
Gli oneri a carico dell'ente gestore di cui al presente articolo sono dovuti esclusivamente nei confronti del fondo che le parti individueranno di comune accordo .

23/02/2009

VERBALE DI ACCORDO 23/2/2009

Il giorno 23/2/2009 tra l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA) e le Organizzazioni Sindacali: FISASCAT-CISL, FP-CGIL, UILTUCS-UIL; si è stipulato il seguente accordo per i dipendenti delle istituzioni del settore assistenziale , sociale, socio-sanitario, educativo.
Il presente accordo decorre dall' 1/1/2006 la 31/12/2009.

3) Previdenza Complementare

Le parti recepiscono il protocollo d'intesa sulla Previdenza Complementare sottoscritto tra di esse in data 26/3/2007, come parte integrante del presente accordo .

26/03/2007

PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti religiosi e nel Terzo Settore - PROTOCOLLO D'INTESA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti:

- visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- preso atto che gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementare rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
- che l'attuale assetto legislativo definito dal DLGS . 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale ;
- consapevoli delle necessità di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori ed alle lavoratrici occupati nell'area e nelle attività degli Enti religiosi e del Terzo Settore ;

convengono di istituire una forma pensionistica complementare , di natura negoziale, denominata PREVIFONDER - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore.

Il fondo pensione PREVIFONDER viene istituito dalle associazioni di rappresentanza degli enti : AGIDAE e UNEBA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL Scuola : FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, SINASCA, e dalle Categorie Sindacali firmatarie congiuntamente del CCNL socio-sanitario-assistenziale-educativo: F.P.CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL; e si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori a cui sono applicati i contratti :

- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli istituti scolastico-educativi gestiti da istituzioni ed enti religiosi ;
- CCNL AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica - per il personale operante negli Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi;
- CCNL UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale , per il personale operante nelle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza, ivi comprese le ex IPAB.

Le parti inoltre convengono sull'importanza strategica , in prospettiva, di destinare quote della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR alla previdenza complementare :

- 1% a carico dei datori di lavoro;
- 1% a carico dei lavoratori quale adesione minima;
- 100% del TFR maturando

Tali importi saranno accantonati sulla base delle adesioni volontarie, nel Fondo a capitalizzazione individuale, PREVIFONDER, destinato a tutti i lavoratori degli enti religiosi e più in generale di enti ed istituzioni rientranti nel Terzo Settore.

Le parti si impegnano ad indirizzare, in tal senso, l'evoluzione del sistema di relazioni sindacali verso esiti che favoriscano tale processo.

Le parti, considerata la presenza di altre OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore scolastico-educativo, della formazione professionale, dell'assistenza e della sanità privata e convenzionata, si impegnano a garantire le forme più adeguate di coinvolgimento delle stesse nella definizione e nella composizione degli organismi del Fondo PREVIFONDER.

AGIDAE
FLC CGIL
UNEBA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS
SINASCA
F.P. CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
